

Pec Direzione

Da: Nino Larosa PEC <avvantoninolarosa@puntopec.it>
Inviato: sabato 21 novembre 2015 15:57
A: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
Oggetto: per conto di Associazione I Cittadini Villafranca Tirrena Osservazioni Procedura VIA "Impianto Valorizzazione Energetica di CSS San Filippo del Mela
Allegati: OsservazioniAssociazioneICittadini.doc.p7m; OsservazioniAssociazioneICittadini.pdf

Il sottoscritto, nella qualità di Presidente dell'Associazione I Cittadini Villafranca Tirrena, con sede in Villafranca Tirrena Via Zizzo, 34, trasmette il documento contenente Osservazioni ed Opposizione Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del Progetto "Impianto di valorizzazione energetica di CSS (Combustibile Solido Secondario ai sensi della UNIEN 15359) da realizzarsi nella Centrale Termoelettrica esistente di San Filippo del Mela. (Me)

Distinti saluti

Avv Antonino La Rosa



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA - 2015 - 0029305 del 23/11/2015

Avv. Antonino La Rosa

Via - 98123 MESSINA
tel/fax - cell
e mail:
pec : avvantoninolarosa@puntopec.it



This e-mail message contents are confidential.
Whoever received this message by mistake is requested not to use or disseminate the said contents.
The message must be deleted and the sender informed.
Only the digital signature guarantees sender authenticity and content.
Opinions and other information of this message may represent personal views unless otherwise authorized.

Il contenuto di questa e-mail è riservato. Chi avesse ricevuto questa comunicazione per errore non la utilizzi e non la porti a conoscenza di nessuno ma la elimini dalla propria casella ed avvisi il mittente.
La autenticità del mittente ed i contenuti non sono garantiti, fatta eccezione dei documenti firmati digitalmente.
Opinioni ed altre informazioni contenute nel messaggio possono rappresentare punti di vista personali a meno che non vi sia una autorizzazione in tal senso.

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma
PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.

Oggetto: Osservazioni e/o Opposizione al Progetto "Impianto di valorizzazione energetica di CSS (Combustibile Solido Secondario ai sensi della UNI EN 15359) presentato dalla Società Edipower Spa, con sede legale in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria, 4 – CAP 20122, da realizzarsi nella Centrale Termoelettrica esistente di San Filippo del Mela (ME)

L'Associazione "I Cittadini" Villafranca Tirrena, con sede in Villafranca Tirrena, Via Zizzo, 34, 98049, in persona del Presidente pro tempore, in relazione all' Istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, presentata in data 22 settembre 2015 dalla Società Edipower Spa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il Progetto in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., esprime le proprie osservazioni e chiede il rigetto della Valutazione di Impatto Ambientale per i seguenti motivi:

Considerazioni preliminari – L'interesse dell'Associazione

L'Associazione I Cittadini ha sede nel Comune di Villafranca Tirrena, a circa 20 Km dal Comune di San Filippo del Mela e quindi apparentemente lontano dal luogo ove si vorrebbe realizzare l'impianto. L'interesse dell'associazione scaturisce dall'aver sempre operato per la salvaguardia della salute e delle valenze ambientali del territorio anche in considerazione delle potenzialità che lo stesso esprime quale strumento di progresso della comunità. Non vi è dubbio che l'incremento sconsiderato delle industrie nella Valle del Mela, anche di quelle pesanti, ha comportato uno squilibrio del territorio che ha compromesso il rapporto della popolazione con il proprio habitat naturale; a ciò si aggiunge un preoccupante aumento di patologie gravi che hanno coinvolto negli anni gli abitanti dei comuni che vanno da Barcellona P.G. a Villafranca Tirrena. Ciò nasce dal fatto che l'inquinamento atmosferico, accertato nel territorio fortemente industrializzato, non si ferma ai comuni limitrofi agli impianti ma si estende, anche per effetto dei venti prevalenti, a tutti i comuni circondati dai Monti Peloritani.

La partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, ai processi decisionali delle amministrazioni, nelle procedure riguardanti i beni ambientali, trova la sua fonte basilare nella **Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale**, meglio nota come **Convenzione di Aarhus**, che è stata firmata dagli Stati dell'Unione Europea nella città danese di Aarhus, il 25 giugno 1998, e **ratificata in Italia con la legge n. 108 del 16 marzo 2001**.

I principi in essa contenuti hanno comunque trovato riscontro nelle fonti del diritto europeo e specificamente nella **Direttiva 85/337/Cee del 1985** così come successivamente modificata dalla **Direttiva 97/11/Ce** e soprattutto dalla **Direttiva 2003/35/CE**, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, che **prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale**. Obiettivo della direttiva è proprio contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Aarhus.

Ci soffermiamo su alcuni punti della normativa richiamata che **non possono essere derogati in un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale**.

L'Art 1 indica che *"La presente direttiva si applica alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante. Lo stesso articolo indica i soggetti titolari del diritto di partecipazione individuando "pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone e "pubblico interessato": pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.*

L'articolo 3 pone l'attenzione sui recettori del progetto indicando: *"La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:*

- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- l'interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino.

All'art 5 comma 3 sono indicate le informazioni che il committente deve fornire ai fini della valutazione:

- una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;
- una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;
- i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;
- una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- una sintesi non tecnica delle informazioni indicate nei precedenti trattini.

Il Progetto in esame è gravemente carente degli elementi sopra delineati; manca nello specifico la Valutazione di Incidenza, espressamente prevista dal DPR 357/97 e smi, che avrebbe consentito di quotare l'insieme dei fattori inquinanti presenti nel territorio, anche sotto il profilo dell'accumulo qualitativo e quantitativo.

Il progetto presentato dall'Edipower per i motivi esposti in via preliminare è inammissibile.

1) Osservazioni sull'“Area ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela” e sul Sito di Interesse Nazionale “Area industriale di Milazzo”

Le osservazioni che si andranno svolgere in merito al progetto “Impianto di Valorizzazione Energetica del CSS”, presentato dalla società Edipower SpA, al fine di evidenziarne le aree di impatto e di pericolosità, anche per le caratteristiche di instabilità del combustibile ricavato da rifiuti e per la scarsa conoscenza sul suo impiego – che **impongono, invece, grande prudenza e precauzione** – muovono da una breve premessa in ordine allo stato dei luoghi in cui il progetto della proponente Edipower andrà ad incidere.

Bisogna necessariamente ricordare che l'area costituita dai territori che ricadono nei comuni di Condò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, S. Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto, è stata dichiarata “**area ad elevato rischio di crisi ambientale**” con Decreto dell'Assessorato regionale al Territorio e ambiente del 4 settembre 2002, a causa della situazione di grave alterazione degli equilibri ambientali.

Il Decreto di perimetrazione del SIN dell'“Area industriale di Milazzo” dell'11 agosto 2006 elenca la presenza delle seguenti tipologie di impianti: impianti per la produzione di apparecchiature elettriche, una raffineria, un impianto siderurgico e una centrale elettrica.

Il comprensorio di Milazzo/Valle del Mela, notoriamente di rilevante importanza storica, ospita sulla riviera di Levante un'area industriale, frutto delle scelte degli anni 50. Sono presenti molti insediamenti industriali e manifatturieri, legati alle iniziative locali. Ma sono anche presenti alcuni grossi impianti che hanno avuto ed hanno un ruolo particolare nel degrado ambientale, paesaggistico, sanitario etc., con effetti devastanti. Degrado che da tempo viene combattuto senza risultati, anche perché il ricatto occupazionale è stato ed è spesso utilizzato per assicurare libertà di movimento ai grandi gruppi economici che si muovono con spregiudicatezza, per trarre profitto a qualunque costo dalle criticità politico/economiche.

Siamo ancora lontanissimi dal raggiungere livelli minimi di vivibilità, anche perché all'inquinamento chimico diffusissimo si aggiunge anche quello fisico, per la indisturbata realizzazione di linee elettriche di grande portata e ad altissimo potenziale. L'area è diventata perciò un tragico e grande laboratorio in cui da molto tempo ormai si susseguono gli studi epidemiologici, che rimangono una letteratura scientifica, senza alcun intervento concreto da parte della Regione dello Stato.

Di fronte a questi dati la bonifica dovrebbe essere considerata una priorità. E invece le autorità non hanno dimostrato nessuna fretta. Secondo i dati della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente la situazione aggiornata a marzo 2013 – alla base del dossier di Legambiente *Bonifiche dei siti inquinati: chimera o realtà?* – mancano all'appello ancora tanti piani di caratterizzazione: a Milazzo solo il **63% delle aree** ne ha visto la presentazione. Ritardo che emerge anche sui progetti di bonifica presentati e approvati (solo per il **18% delle aree interessate**). Una gestione “lacunosa” e “improvvisata” – quella del SIN di Milazzo – dove risulta evidente come non sia stato attuato nessun intervento.

Ad oggi **non sono stati appaltati i lavori di bonifica previsti dal protocollo del 21 maggio 2014** deliberato nel corso della conferenza di servizi istruttoria svoltasi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ha impegnato l'Arpa di Messina a realizzare uno studio capace di definire quali livelli di concentrazioni presenti nelle analisi di caratterizzazioni dei suoli da parte delle imprese riguardo a ferro, manganese ed altri inquinanti quali i metalli pesanti possono essere identificati come valori del fondo naturale del territorio dell'area complessiva di Milazzo.

In questo contesto ambientale, con ripercussioni quindi anche in campo sanitario, il proponente società Edipower SpA richiede la Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di Impianto di Valorizzazione Energetica del CSS.

Nella denominazione del progetto si parla artatamente di valorizzazione energetica, ma **una semplice lettura chiarisce che di energia se ne produrrà ben poca e trattasi sostanzialmente di un inceneritore** che aspira a sfruttare a proprio esclusivo vantaggio il ritardo della Regione Sicilia nella oculata gestione dei rifiuti, **al fine di incamerare sia gli incentivi di produzione sia le quote dovute dai Comuni per il conferimento**. Altre, infatti, sembrano essere le finalità del progetto, chiaramente **in contrasto con le esigenze di tutela della salute pubblica e di valorizzazione della naturale vocazione del territorio**. La procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA), il cui esito positivo è indispensabile per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale potrebbe essere "forzata" oltre i parametri leciti, facendo rientrare di fatto l'impianto proposto nella famigerata famiglia dei termovalorizzatori surrettiziamente motivati da una "emergenza rifiuti", invocata dai governi nazionale e siciliano. Essi **arbitrariamente propongono la combustione come unico trattamento possibile dei rifiuti**, ignorando la nuova cultura gestionale, di fonte europea, basata sull'incremento della raccolta differenziata e riciclo, nonché sull'opportuno trattamento dei materiali risultanti. Per le istituzioni europee pertanto i rifiuti non sono più un problema ma una risorsa, vista anche la crescente carenza di materie prime.

Il progetto del nuovo impianto Edipower/A2A cavalca furbescamente il momento di crisi con la salvaguardia dei livelli occupazionali per mezzo del tradizionale ma inaccettabile ricatto "o salute o lavoro". Ma sappiamo tutti che ciò aumenterà comunque il già elevato grado di precarietà occupazionale, con un vantaggio reale solo per i profitti dei grandi imprenditori interessati al progetto.

Considerato quindi lo stato attuale del territorio della Valle del Mela, in termini di contaminazione delle matrici ambientali (acque, aria, suolo) avvenuta nel tempo da parte degli inquinanti cancerogeni con bassissima concentrazione nell'aria (diossine, furani, PCB e IPA) esso non consente alcuna autorizzazione di nuovi impianti.

2) Contrasto insanabile con il Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 della Regione Siciliana (Decreto n 8470 del 4 dicembre 2009 da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali)

Il progetto Edipower denominato *Impianto di valorizzazione energetica di CSS* è in contrasto palese ed insanabile con il Piano Paesaggistico dell'Ambito 9, adottato con Decreto n. 8470 del 4 dicembre 2009 dall'Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana. L'adozione fa scattare le Norme di Salvaguardia ex art. 143, comma 9, del D.Lgs. 42/04 Codice di Beni Culturali il quale recita: *"A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso..."*.

L'applicabilità immediata di tale norma anche per i piani paesaggistici della Regione Sicilia è stata costantemente confermata dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Catania 2933/2014).

Elaborato e pubblicato il Piano, la Soprintendenza, avendo effettuato tutte le valutazioni, ha il solo compito di farlo rispettare. (Consiglio di Stato Sentenza n. 226/2013).

Le previsioni relative all'area in cui è previsto l'intervento sono indicate all'art. 55 della Normativa di Piano, che così recita:

Art. 55

Paesaggio locale 12

Piano e penisola di Capo Milazzo

.....
12D Paesaggio della riviera di levante

Indirizzi:

- *interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrittori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;*
- *favorire lo sviluppo di tecnologie compatibili che minimizzino l'impatto paesaggistico-ambientale degli impianti tecnologici;*
- *promuovere la riconversione delle aree produttive favorendo l'insediamento di attività artigianali, commerciali e della piccola industria a basso impatto ambientale.*

Direttive:

- *recupero paesaggistico dei villaggi costieri e degli aggregati edilizi ricadenti nelle Aree di recupero cartografate nella Tav. 30 di Piano, con specifica considerazione per il disinquinamento e di recupero ambientale del mare e del litorale e per interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale delle foci, dei tratti fluviali e per i fluviali, al fine di creare corridoi ecologici;*
- *rimuovere e/o mitigare i fattori d'inquinamento ambientale e paesaggistico mediante interventi di recupero che prevedano la decontaminazione delle aree industriali, l'inserimento di aree verdi negli spazi in edificati ed elementi di arredo urbano quali parcheggi e viali alberati negli spazi interni e contigui alle zone destinate ad attività produttive;*
- *.....;*
- *.....;*
- *Gli impianti di produzione d'energia e di raffinazione rappresentano i due poli industriali a maggior incidenza sui fattori di degrado del Paesaggio Locale e costituiscono detrattori paesistici. Per contemperare le esigenze socio-economiche con quelle della tutela del paesaggio, nelle more di un piano globale di riconversione e recupero dell'area, è necessario che vengano adottati tutti i possibili accorgimenti per ridurre il carico inquinante e mitigare l'impatto visivo di tali impianti ed è vietato il potenziamento degli stessi e l'ampliamento delle aree interessate;*
- *Deve essere prevista la graduale e progressiva eliminazione degli impianti anzidetti e una riconversione produttiva dell'area che non confligga con la sua naturale vocazione paesaggistica.*

Prescrizioni:

- *Entro la fascia di rispetto delle aree costiere a margine delle aree edificate e di espansione dovranno inoltre essere individuate e normate zone destinate a verde nelle quali è fatto divieto di realizzare qualsiasi forma di residenza e di attrezzature.*
-

Altre indicazioni, riguardanti le aree di recupero, sono riportate nella Cartografia n. 30 di Piano.

Va inoltre tenuto presente la rilevanza ad ampio raggio dell'art. 145, comma 3, del D.Lgs. 42/04 che così recita:

Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

Quanto sopra delineato depone per una totale inammissibilità del progetto presentato dall'Edipower in quanto in palese violazione del Piano Paesaggistico Ambito 9 della Regione Siciliana come rilevato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali della Provincia di Messina.

3) Incompatibilità del progetto con le esigenze di tutela delle evidenze archeologiche presenti all'interno della Centrale Edipower di San Filippo del Meia (Me)

In un'area non edificata della Centrale Edipower una Società intende realizzare, in fase di sperimentazione, un impianto solare termodinamico, presentando richiesta di autorizzazione paesaggistica. Con l'occasione sono stati effettuati dei saggi che hanno evidenziato **la presenza, al di sotto del piano di campagna dell'area proposta, di un insediamento rurale del periodo post-imperiale.** L'autorizzazione finale è stata rilasciata con il vincolo della dismissione totale dell'impianto sperimentale entro il 2018, per procedere agli scavi archeologici.

Sulla scorta di tali recentissimi ritrovamenti e di ripetute segnalazioni riguardanti l'area, la sezione Beni Archeologici ha già espresso per il progetto in esame il proprio parere. Tale parere (rapporto istruttorio) chiarisce bene che, a prescindere dalla compatibilità con il Piano Paesaggistico, per qualunque intervento da realizzare – anche qualora fosse compatibile con il Piano Paesaggistico,

ma è stato precedentemente chiarito, come non lo sia – dovranno essere effettuati i necessari scavi, il cui esito comprometterà il giudizio di compatibilità ai fini della tutela archeologica.

Anche per tali motivi il Progetto presentato non è ammissibile.

4) Osservazioni al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

La normativa europea e italiana prevede che ogni Regione si doti di un piano di gestione dei rifiuti e che venga realizzato un sistema integrato di gestione dei rifiuti alla cui base vi siano la **riduzione**, il **riutilizzo** ed il **recupero** dei materiali, al fine di minimizzare l'impatto ambientale e sanitario di tale attività. **Le discariche e l'incenerimento di rifiuti vengono ritenute delle opzioni residuali dalla normativa.** Purtroppo la Sicilia, nonostante i commissariamenti e le emergenze, **non si è ancora dotata di un sistema integrato di gestione di rifiuti**, anzi il settore rappresenta una delle criticità regionali, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista ambientale e sanitario.

Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti è stato redatto nel 2012 dalla Struttura di supporto al Presidente della Regione Siciliana – Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia. L'11 luglio 2012 il Piano è stato approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (GU n. 179/2012) solo per gli "Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana".

In sede di approvazione del Piano nel luglio 2012 da parte Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata introdotta infatti apposita prescrizione: "Il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia dovrà essere sottoposto alle previste procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)".

La Regione siciliana ha chiesto l'avvio della procedura di Valutazione ambientale strategica il 04 febbraio 2014.

Il 4 giugno 2012 era stata inviata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la richiesta della Commissione europea di informazioni riguardo lo stato del predetto piano (Caso EU PILOT 6582/ENVI). In particolare, con detta nota venivano richieste le seguenti informazioni: il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di approvazione del piano

di gestione dei rifiuti; l'espletamento della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) nel corso del procedimento di approvazione del piano di gestione dei rifiuti; l'espletamento della valutazione ambientale strategica (VAS) successivamente all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti della regione siciliana da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; gli atti autorizzativi per tutti gli impianti compresi nel Piano regionale e lo stato di realizzazione degli stessi; l'espletamento della valutazione di incidenza per tutti gli impianti compresi nel piano che ricadono o si trovano nelle vicinanze dei siti Natura 2000; l'espletamento della VIA per tutti gli impianti compresi nel piano regionale; il rispetto delle direttive VIA, VAS, IED, habitat, discariche, 2008/98/CE per quanto concerne il progetto di discarica in c.da Timpazzo nel comune di Gela e l'impianto di trattamento meccanico biologico; il rispetto delle VIA, VAS, IED, Habitat, Discariche, 2008/98/CE per quanto concerne il progetto di discarica di Bellolampo (PA);

Gli elementi di risposta forniti non hanno, tuttavia, soddisfatto le richieste della Commissione europea la quale ha richiesto allo Stato italiano le seguenti ulteriori informazioni: chiarire se il piano è stato sottoposto a valutazione di incidenza ambientale; chiarire i motivi per cui il piano non riporta le interferenze con i siti Natura 2000; trasmettere copia del parere di chiusura della VAS; trasmettere informazioni circa il calendario di aggiornamento del piano sulla base delle prescrizioni della VAS; fornire le informazioni sugli impianti in esercizio e quelli non ancora realizzati; trasmettere l'atto autorizzativo, lo studio di incidenza, lo studio di impatto ambientale della discarica di Timpazzo nel comune di Gela e dell'impianto TMB, trasmettere l'atto autorizzativo, lo studio di incidenza, lo studio di impatto ambientale della piattaforma ma integrata di Cozzo Voturo nel comune di Enna; trasmettere l'atto autorizzativo, lo studio di incidenza, lo studio di impatto ambientale della piattaforma integrata di Pace nel comune di Messina; trasmettere l'atto autorizzativo, lo studio di incidenza, lo studio di impatto ambientale della piattaforma integrata di c.da Borranea nel comune di Trapani.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 28 maggio 2015, ha firmato un decreto ministeriale attraverso il quale ha espresso parere **favorevole** sulla proposta di piano regionale per la gestione dei rifiuti della regione siciliana e sul relativo rapporto ambientale a **condizione che**, nella stesura dell'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti in Sicilia e nel relativo rapporto ambientale, **siano tenute in considerazione le osservazioni e prescrizioni riguardanti: paesaggio, biosfera e habitat, geosfera (suolo e sottosuolo), atmosfera, idrosfera (ambiente idrico) e coerenza degli interventi con il piano di tutela acque Sicilia, rifiuti,**

obiettivi ambientali, coerenza interna del piano, coerenza esterna del piano, misure di mitigazione, monitoraggio ed altre prescrizioni provenienti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo.

Il 5 giugno 2015 l'Ufficio del Commissario delegato ha indetto la procedura di "Selezione di un esperto tecnico o supporto delle iniziative finalizzate all'aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti e dei relativi allegati, in applicazione delle condizioni e prescrizioni previste nel Parere della Commissione Tecnica VIA-VAS".

Il 5 giugno 2015 è stato predisposto e inviato al Ministero per l'Ambiente il cosiddetto "piano stralcio" ovvero "il piano predisposto al fine di prorogare le attuali gestioni dell'impiantistica regionale, esclusivamente nelle more dell'entrata in esercizio dell'impiantistica pubblica in corso di costruzione ed in corso di programmazione".

Nel piano si pone la prospettiva di un anno, fino al giugno 2016, per portare a termine la realizzazione di tutta l'impiantistica prevista. Per tali interventi vi è una disponibilità di circa 160 milioni di euro.

Il piano descrive il percorso grazie al quale entro il giugno 2016 si otterranno i seguenti risultati:

- la produzione di rifiuti indifferenziati scenderà da oltre 6.000 tonnellate al giorno a poco meno di 3.400;
- la differenziata passerà dal 13 al 35 %;
- i rifiuti urbani biodegradabili si ridurranno del 10%;
- la capacità di biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato giornaliero passerà da 2.300 a 3.900 tonnellate al giorno;
- la capacità di conferimento giornaliero nelle discariche sarà superiore alla produzione di rifiuti indifferenziati.

La Commissione europea ha recentemente aperto la procedura di infrazione 2015_2165 per la violazione del diritto dell'Unione (attualmente in fase di Messa in mora ex Art. 258 TFUE) in merito ai Piani regionali di gestione dei rifiuti per violazione degli articoli 28(1) o 30(1) o 33(1) della Direttiva 2008/98/CE.

Ciò premesso, sfugge – presumibilmente – a Edipower che, a Sicilia è l'unica regione d'Italia a non disporre di un "Piano di gestione", così come definito e previsto dall'art 199 del decreto legislativo 152/2006 e dall'art.9 della legge regionale 9/2010.

Quello citato nel SIA, definito da Edipower «l'unico strumento di pianificazione vigente in materia di rifiuti in Regione Sicilia», è in realtà un piano emergenziale che, per sua natura, è parziale e non di sistema, finalizzato agli obiettivi posti dall'ordinanza per superare l'emergenza.

Si continua ad operare con piani "emergenziali", che sono redatti in regime derogatorio alla legislazione vigente, producendo forme organizzative, gestionali ed impiantistica che la legge ordinaria disciplina diversamente.

Il piano emergenziale fissava gli obiettivi da raggiungere entro il 31/12/2015, la scadenza sostanziale del piano, data entro la quale in ottemperanza alla L.R. 9/2010 si dovrebbero raggiungere il 65% di raccolta differenziata e, ben più importante, il 50% di recupero di materia¹, non di energia, quindi no termovalorizzazione (anche se noi parliamo più onestamente di incenerimento).

I piani di gestione invece – come evidenziato in precedenza – devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 199 del D.Lgs 152 del 2006 e dall'art. 9 della legge regionale 9/2010 – che fa riferimento alla direttiva 2008/98/CE² – e che, per quanto riguarda gli impianti di incenerimento, prevede alla lettera q) «l'esclusione di trattamenti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani che non facciano ricorso a tecnologie atte a garantire i requisiti di efficienza energetica nei termini fissati dalla direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I trattamenti di incenerimento devono essere classificati come operazioni di recupero e non come operazioni di smaltimento».

¹ Pertanto il recupero di materia è per legge prioritario rispetto al recupero energetico o lo smaltimento in discarica (previo trattamento meccanico-biologico o TMB, se no la discarica è fuori legge, rif. direttiva europea 1999/31/CE, recepita in legge con il d.lgs. n.36 del 12/03/20031). Consentire la termovalorizzazione del CSS-Combustibile, concorrenziale al recupero di materia, comporterebbe la violazione delle direttive europee/leggi dello Stato e della L.R. 9/2010.

² recepita in legge con il D.lgs 205 del 3/12/2010), che fissa una gerarchia in 5 fasi per il trattamento dei rifiuti:

- 1) Prevenzione;
- 2) Preparazione per il riutilizzo;
- 3) Riciclaggio;
- 4) Recupero Energetico;
- 5) Discarica.

A ciò aggiungasi che la «**straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti [...] riguarda anche e, soprattutto, l'impiantistica regionale**» (Cfr. Ordinanza Pres. 20/rif del 14 lug 2015: Gestione rifiuti nelle more attuazione piano stralcio).

Nello specifico in Sicilia c'è un deficit di **impianti di trattamento meccanico biologico (TMB)** che sono quelli in grado potenzialmente di produrre il CSS-Combustibile.

In Sicilia, secondo quanto riportato dal Rapporto Rifiuti ISPRA 2014 ne esiste solamente uno (quello privato della Sicula Trasporti in Contrada Grotte S. Giorgio SS194 s.n. Catania), che nel 2013 ha trattato 61.034 tonnellate di rifiuti). Come verrà descritto in seguito, tale quantitativo lordo trattato può produrre una quantità di combustibile utile (CSS) non superiore al 40% di massa solida, vale a dire che tale impianto è capace di rendere disponibile sul mercato non più di 25.000 tonnellate di CSS. E' evidente come servirebbero più di 20 impianti aventi le medesime caratteristiche tecniche dimensionali per soddisfare la sola domanda di CSS generata dall'impianto Edipower di San Filippo del Mela. Solo di recente è stato consegnato l'impianto realizzato nella piattaforma di Bellolampo (PA) anche se lo start-up operativo dell'impianto e la sua messa a regime restano ancora lontane.

Mentre le piattaforme pubbliche da realizzarsi nei Comuni di Enna, Gela sono ancora in fase di procedura per la consegna dei lavori, un discorso a parte merita l'impianto di TMB di contrada Pace di Messina; è da evidenziare che tra le **“condizioni, osservazioni e prescrizioni”** alle quali è **condizionato il parere positivo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** sulla proposta di Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana **“per quanto riguarda gli impianti localizzati negli ambiti territoriali che afferiscono alla provincia di Messina, sito di c.da Pace di Messina”** si legge che:

«Il sito di c.da Pace di Messina rientra nel Paesaggio Locale I-Stretto di Messina (art. 44): più precisamente nel contesto 1° Paesaggio dell'area collinare della riviera Nord, le cui norme riferibili al caso in oggetto sono così riassunte:

Direttive: recupero ambientale delle discariche, delle discariche, delle aree di cava dismesse e mitigazione dell'impatto di fattori d'inquinamento antropico sul paesaggio (scarichi, depositi di inerti, ecc.).

*Aree individuate ai sensi dell'art. 134 D.Lgs 42/04: **non è consentito realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti.***

Dunque, nello specifico, la norma è chiaramente rivolta sia al recupero delle aree compromesse da interventi impropri nel contesto territoriale, sia ad evitare ulteriori inserimenti di nuove opere che arrechino non solo distorsioni nella percezione visiva del paesaggio, ma che possano comportare interferenze anche per tutte quelle componenti naturali che fanno parte del paesaggio stesso e che il P.T.P. Ambito 9 ha inteso recepire in quanto costituiscono sia un valore ambientale sia un bene culturale da salvaguardare. Quindi nulla eccepisce la circostanza che nelle aree suddette esistano già impianti destinati al trattamento dei rifiuti, e che il piano di gestione ha prescelto per un loro potenziamento.

In conclusione, le considerazioni sopra effettuate non lasciano alcuno spazio per eventuali aggiustamenti, da effettuare in sede progettuale, per tutti gli interventi simili a quello in esame, pertanto si ritiene necessaria una rivisitazione della localizzazione delle opere di che trattasi fin da adesso, al fine di evitare futuri contrasti con il P.T.P. adottato.»

L'impianto di Contrada Pace di Messina presenta inoltre un altro vincolo insormontabile; il Decreto Ministeriale del 17/10/2007 vieta che nelle Zone di Protezione Speciale, si possano costruire impianti di trattamento rifiuti. **Orbene il sito di Contrada Pace ricade esattamente nel perimetro della ZPS ITA030042 e pertanto nessun impianto potrà essere realizzato.**

Questo quadro normativo è assolutamente contrario alla realizzazione di un progetto che viene dimensionato su un consumo annuo di 510.000 tonnellate di CSS (pag. 4 del documento di Progetto Definitivo). Tale consumo deve essere raffrontato alle analoghe esperienze italiane in materia di centrali di co-generazione e inserito nel più ampio quadro di riferimento teorico definito dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti, in corso di aggiornamento. Senza tale inquadramento quantitativo non è possibile comprendere la complessità del ciclo rifiuti e valutarne le criticità.

Le esperienze italiane sono ormai numerose e principalmente collocate nel nord geografico della penisola, soprattutto per la presenza di quegli impianti ed infrastrutture necessari per la chiusura di quell'anello virtuale che viene definito "il ciclo rifiuti". Molti di essi sono in attività da decenni ed è possibile, pertanto, tracciarne un bilancio temporale. Il più vecchio TMV a raffronto è quello di Brescia³, attivo con diverse modifiche tecnologiche da oltre un ventennio, poi, in ordine cronologico, possiamo valutare gli impianti di Bergamo⁴, Bologna⁵, Milano⁶ ed Acerra⁷. Dalle caratteristiche tecniche dei citati esempi si può costruire la tabella seguente:

3 Documentazione tecnica al link http://www.iiscastelli.gov.it/Documents%5CDipartimento%5CS21_termoutilizzatore.pdf

4 Documentazione aziendale al link http://www.a2a.eu/it/impianti_reti/termovalorizzazione/bergamo/

5 Documentazione aziendale al link http://www.fcafrullo.it/num_termoval_bo/pagina1.html

Impianto	Proprietà	T/anno	MW/anno
0 - San Filippo del Mela	Edipower A2A	510.000	132.600
1 - Brescia	A2A	750.000	600.000
2 - Bergamo	A2A	60.000	76.000
3 - Bologna	HERA SPA	219.000	130.000
4 - Milano	A2A	450.000	375.000
5 - Acerra (NA)	A2A	600.000	600.000

Al di là delle differenti caratteristiche di capacità e potenza, dovute più che altro al numero di linee in produzione ed alla tecnologia di combustione applicata, tali numeri acquistano significato solo se inseriti correttamente nel quadro dimensionale di ciascun contesto territoriale, se rapportati al carico di popolazione incidente ed alla produzione di rifiuti specifica in ogni area. A questo proposito giova inserire tali parametri quantitativi all'interno dei Piani di Gestione Rifiuti delle Regioni coinvolte e ripercorrere il processo decisionale che, in quelle specifiche aree, ha suggerito la soluzione del TMV rispetto ad altre. Va da sé che il Decreto Clini del 14 febbraio 2013 ha sancito l'extraregionalità dell'approvvigionamento del CSS, ma ciò può far emergere caratteristiche specifiche di contrasto fra il panorama prefigurato dal progetto in esame (200 Km di distanza) e la realtà messinese.

Innanzitutto si può comunque far notare la scelta operata dal proponente in materia di potenza energetica prodotta; il limite produttivo fissato a 200 MWe + 60 MWe dal vapore consente all'impianto di usufruire della soglia massima di incentivazione GSE⁸. Tale valore produttivo, se paragonato ai dati di altri TMV, pone il presente progetto nella categoria di produttività pro-capite più bassa; il rendimento del presente impianto, visti i grandi numeri di CSS combusto, appare evidentemente molto basso.

Se poi inseriamo i dati tecnici dei singoli impianti nel dettaglio territoriale di riferimento otteniamo la seguente tabella, ricavata dai Piani di gestione dei Rifiuti Regionali aggiornati regolarmente,

6 Documentazione tecnica al link

<http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:22577/datastreams/dataStream4311256567056991/content>

7 Documentazione aziendale al link

http://www.a2a.eu/gruppo/export/sites/default/a2a/it/comunicazione/approfondimenti/documenti/Acerra_20140613_WEB.pdf

8 Il citato Decreto Clini fissa la soglia limite di 300 MWe; al di sopra di tale soglia l'incentivo economico è di 257 Euro/Kw, al di sotto è di 145 Euro/Kw (pag. 39)

anche se con cadenze temporanee differenziate, e relativi alla Lombardia⁹, all'Emilia Romagna¹⁰, della Campania¹¹ e della Provincia di Messina¹²:

Impianto	T/anno	Abit./provincia	Kg/ab giorno	per	% differenziata
0	510.00 0	648.371	1,29		8,4% (2013) – 13,4% media siciliana
1	750.00 0	1.262.295	1,49		46,5% (2012) - 52,4% media lombarda
2	60.000	1.107.441	1,18		57,7% (2012) - 52,4% media lombarda
3	219.00 0	1.101.170	1,5		48,8% (2013) – 56,2% media emiliana
4	450.00 0	3.176.180	1,45		36,8% (2012) - 52,4% media lombarda
5	600.00 0	3.127.390	1,3		36,8% (2012) – 42,1% media campana

I dati che emergono delineano uno scenario nazionale che, inserito nei trend evolutivi dell'intero settore, evidenzia l'anomalia siciliana ed il progetto in analisi. Le tendenze nazionali indicano una produzione rifiuti pro capite in continuo calo; ciò è dovuto ad una serie di fattori di diversa origine, dalla maggiore sensibilità ambientale al tema, alla recente crisi economica od alle mutate tecnologia di packaging dei prodotti industriali. Ma questo è un dato di fatto sull'intero territorio nazionale. La produzione di rifiuti pro-capite, infatti, non si discosta molto, negli esempi presi in considerazione, da una media virtuale di 1,3 kg/ab/die, e la Sicilia non è da meno¹³.

Ciò che invece appare del tutto difforme dalla realtà nazionale, invece, è il dato relativo alla percentuale di raccolta differenziata in Sicilia. Anche se ciò può apparire banale all'attento lettore delle cronache locali, tali considerazioni si ripercuotono direttamente sulla

9 Documento al link <http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/rifiuti/grul/estri rifiuti2013.asp>

10 Documento al link http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/cerca_doc/rifiuti/rcportrifiuti2014.pdf

11 Documento al link http://orr.regione.campania.it/osservatorio/front_office/Doc?act=list&sez=05

12 Documento al link <http://www.provincia.messina.it/la-provincia/amministrazione-trasparente/informazioni-ambientali/pdf/allegato-8.pdf>

13 I dati del prospetto sono relativi alle singole province in cui insistono gli impianti. E' evidente che il CSS gode di una mobilità trans-provinciale e trans-regionale ma, per essere accolti dalle popolazioni locali, devono garantire la risoluzione in primis dei problemi locali, e d'altronde la porzione preponderante dei rifiuti trattati proviene proprio dalle province di insediamento.

proponibilità/sostenibilità del progetto stesso. Se è vero, come è vero, che la produzione di rifiuti pro-capite è in costante diminuzione, come è altresì vero che la percentuale di raccolta differenziata è in costante crescita, sino a prefigurare anche per la Sicilia uno scenario a breve termine non lontano dal valore medio del 50% (visti anche i dettati normativi europei ed italiani), occorre valutare la disponibilità di combustibile/rifiuto in uno scenario di lungo termine, perlomeno quel ventennio cui il progetto aspira e che la legge impone. Si vorrebbe evitare la realizzazione di un siffatto impianto che, prima del suo esaurimento funzionale debba procedere ad una chiusura forzata per esaurimento del combustibile.

I dati del rapporto ISPRA per il 2013, relativamente alla sola Provincia di Messina, sono evidenti: la produzione di rifiuti RSU all'interno dei confini provinciali ammonta ad un totale di 308.966 tonnellate annue. Se volessimo applicare il semplice dato matematico della tabella potremmo dire che la produzione massima teorica di RSU, in scenari di produzione pro-capite invariata e popolazione pressoché costante, ammonta ad un massimo di circa 900.000 tonnellate annue. Se collochiamo tale dato nello scenario prefigurato dal Piano regionale dei Rifiuti e dalla normativa europea, in un contesto a raccolta differenziata pari al 65% nel 2015 (oggi)¹⁴, ci rendiamo conto che la sola Provincia di Messina è ben lontana dal soddisfare la richiesta di combustibile/rifiuto. E' ovvio che a tale quantità dovrebbe assommarsi anche la frazione relativa agli scarti delle lavorazioni industriali ad alto potere calorifico, ma anche tale ipotetica quantità ci pone lontani dalle condizioni di sostenibilità impiantistica su base esclusivamente provinciale.

Dalla letteratura tecnica in materia di riciclaggio¹⁵, inoltre, è ben noto che dalla raccolta indifferenziata al CSS il passaggio non è immediato. Occorrono trattamenti di tipo TMB (Trattamento Meccanico Biologico) per l'ulteriore separazione della componente riciclabile e l'inertizzazione della componente organica del rifiuto; secondo la medesima letteratura di riferimento, solo il 40% del rifiuto di ingresso riesce ad ottenere le caratteristiche di combustibile da rifiuto. Se guardiamo i dati Acerra e Milano, impianti simili per dimensionamento a quello proposto a San Filippo del Mela, con una percentuale di raccolta differenziata prossima agli scenari prefigurati dal Piano Regionale Rifiuti siciliano ed alla normativa europea per l'immediato futuro, è facile rendersi conto che il bacino di popolazione afferente all'impianto stesso debba essere

¹⁴Si ricorda la contraddizione tra il Piano Rifiuti della Regione Sicilia che postula il raggiungimento del 35% di raccolta differenziata contro la prescrizione europea della quota del 65% entro la fine del corrente anno; dal momento che anche il Governo Nazionale dovrà dare risposta a tale indicazione vincolante, pena le consuete sanzioni economiche di cui sopra, si ritiene il dato europeo come l'unico formalmente valido per inquadrare tecnicamente e normativamente il progetto di TMV.

¹⁵ Vedi relazione al link <http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/2131/817794-132622.pdf?sequence=2>, pagg. 42 e seguenti

attorno ai 3 milioni di abitanti, in pratica l'intera popolazione residente delle provincie di Messina, Palermo e Catania¹⁶.

Si potrà obiettare che lo scenario di approvvigionamento energetico non debba necessariamente essere di livello regionale ma, e lo si afferma a pagina 13 della SIA, possa essere compreso nel raggio di 200 Km. Ciò è effettivamente vero, e renderebbe possibile e confermato l'accesso al sito di San Filippo dei rifiuti trasformati in CSS nelle provincie di Palermo e Catania, ma presupporrebbe l'esistenza in tali ambiti territoriali di impianti atti a compiere tale trasformazione. Si sottolinea, ad esempio, che l'impianto di TMV di Acerra, dimensionalmente appena più grande di quello proposto in Sicilia, dispone di ben 7 impianti STIR (Strutture Trattamento e Inertizzazione Rifiuti) in ambito regionale che forniscono il carburante necessario al funzionamento a regime della struttura. Nel raggio di 200 km attorno al sito di San Filippo del Mela, invece, come abbiamo visto, attualmente è presente un solo impianto che nel 2013 ha trattato 61.034 tonnellate di rifiuti (Dati ISPRA).

Se si deve comunque insistere sulla extra-regionalità di provenienza del CSS, non si dovrebbe dimenticare che la Sicilia è un'isola e che, pertanto, l'unico accesso dovrebbe avvenire via mare. Tale accesso remoto potrebbe interessare o il porto di Milazzo o quello di Messina, ipotizzando una discesa dei convogli lungo la A7 ed il successivo imbarco a Villa San Giovanni. In entrambi i casi si deve prevedere l'uso di imbarcazioni che, inevitabilmente, dovrebbero trasportare almeno il doppio del previsto carico giornaliero di progetto (9 vettori al giorno) e, di conseguenza, l'accesso simultaneo di una ventina di mezzi nell'area di scarico interno all'impianto. Dalla documentazione cartografica a corredo del progetto definitivo non si evincono spazi di sosta e parcheggio di un così alto numero di mezzi pesanti, pertanto si può solo ipotizzare una confluenza cadenzata nel tempo del solo CSS regionale, qualora esistessero impianti di produzione in loco.

Anche per tali ragioni si ritiene che vada rigettata la richiesta avanzata da Edipower.

5) Osservazioni di carattere tecnico al Progetto Definitivo

a) – La formazione di percolato

A pagina 39 della Relazione al Progetto Definitivo viene descritto il sistema di controllo, raccolta e smaltimento del percolato generato all'interno della vasca di stoccaggio. Dalla letteratura tecnica in

¹⁶ Vedi dati al link <http://www.tuttitalia.it/sicilia/>

materia¹⁷ è noto che il contenuto di umidità di un CSS non debba superare il 25% in massa, quindi un tenore basso e sufficiente a confermare quanto affermato in relazione tecnica di progetto. Ciò che avviene all'interno della vasca di stoccaggio risulta pertanto sotto controllo: ciò che invece non viene mantenuto sotto controllo è ciò che accade al di fuori di quei luoghi, nei percorsi di avvicinamento alla bocca di scarico del CSS.

Dal dimensionamento di progetto emerge il numero di automezzi che accederanno allo scarico nell'arco di una giornata di apertura dell'impianto. Tale numero, però, non esclude il fatto che l'accesso possa essere simultaneo: 9 automezzi al giorno potrebbero arrivare anche contemporaneamente, specie se arrivati in loco utilizzando trasporti via mare da fuori regione. Dall'analisi della planimetria allegata al progetto (Documento SFP-CTM-000003-SWTE-00-00) si nota il tracciamento del percorso di accesso alla piazzola di scarico; sono individuati i percorsi viabilistici ed uno spazio di "pre-accoglienza" in prossimità del punto 27 definito come da legenda in "Serbatoi acqua industriale e demineralizzata". Dal momento che il numero di automezzi in accesso alla piazzola di scarico potrebbe escludere la simultaneità del movimento, esistono spazi di sosta in attesa dell'imbocco alla rampa che porta allo scarico vero e proprio. Dal momento che il CSS trasportato può avere una umidità in massa anche al limite del 25%, ma anche in considerazione che gli automezzi, lungo il tragitto autostradale di avvicinamento al sito come nella sosta di accesso alle aree, potrebbero essere soggetti a pioggia battente, ed in virtù del fatto che gli automezzi non sono a tenuta stagna, la produzione di percolato potrebbe verificarsi anche all'esterno della vasca di stoccaggio.

Le superfici che potrebbero essere oggetto di produzione di liquidi ad elevata carica batterica ed inquinante, dalla lettura del documento planimetrico citato, sono le seguenti: 2400 mq circa di rampa inclinata, 3600 mq circa di area di scarico a quota +13mt e circa 4000 mq nella piazzola di attesa a quota +4,60mt, per un totale di circa 10000 mq. Dalla lettura dei dati meteorologici relativi alla Provincia di Messina si ricava¹⁸, per i mesi di dicembre e gennaio, una precipitazione media superiore a 110 mm; ciò significa che le superfici esposte alle precipitazioni atmosferiche potrebbero produrre, nei mesi invernali, anche 1100 mc di percolato, vale a dire oltre un milione di litri. Tali liquidi vanno raccolti in una adeguata vasca di decantazione non individuabile nella planimetria di progetto e che deve trovare, anche nella fase di dettaglio "definitivo", una accurata rappresentazione cartografica. Non va dimenticato, infatti, che le operazioni di scarico non sono

17 Vedi <http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/2131/817794-132622.pdf?sequence=2> pagina47

18 Vedi <http://it.climate-data.org/location/1143>

impeccabili, gli automezzi possono "colare" spontaneamente, al momento dello scarico porzioni anche piccole di CSS in fluff potrebbero riversarsi sull'area di stazionamento e depositarsi al rischio delle intemperie, che i pneumatici degli automezzi possono avere solcato siti "a rischio" non opportunamente puliti quali sono gli impianti di TMB, nei quali accede il rifiuto indifferenziato tal quale.

La vasca di raccolta e stoccaggio del percolato, inserita in un opportuno sistema di monitoraggio automatico, deve essere poi accessibile alle autobotti di spurgo o connessa ad un impianto di depurazione dimensionato e tecnologicamente definito sulla base della carica batterica e degli inquinanti presenti.

b) – La raccolta di percolato all'interno della vasca di stoccaggio CSS

A pagina 17 della Relazione Tecnica di progetto viene descritto il sistema di raccolta del percolato che dovrebbe naturalmente, per caduta ed infiltrazione, generarsi all'interno della vasca di stoccaggio. Tale produzione, oltre che per naturale essudamento del CSS, per sua natura tecnico-produttiva, può generarsi anche per caduta meteorica dalla bocca di scarico o dai tracimamenti derivanti dal lavaggio e pulizia a pressione dell'area di scarico esterna. La sezione costruttiva dell'intero sistema di scarico e stoccaggio CSS è successivamente illustrato dalla figura 3 della medesima Relazione.

Il fondo della vasca, dalla planimetria rettangolare, viene collocato a quota -1,80 mt rispetto al piano di campagna e viene descritto come inclinato per convogliare naturalmente a gravità il percolato, qualora dovesse generarsi. Come è naturale che sia l'inclinazione dell'estradosso della soletta del fondo deve convergere verso uno dei vertici del rettangolo di base ove deve essere realizzata una vasca di raccolta dei liquidi intercettati. È evidente come in sede di progetto esecutivo dovrà essere predisposta una definizione di dettaglio del modo in cui i progettisti intendono garantire l'apertura di tale foro nell'angolo della base, evitando il naturale intasamento dello stesso per gravità e compressione del CSS sovrastante. Dal momento che a pagina 120 dello Studio di Impatto Ambientale si legge che il prodotto stoccato in tale vasca "verrà allontanato mediante autobotte direttamente da ditta specializzata", si deve garantire l'accessibilità diretta al foro di scolo.

Dall'esame del SIA a pagina 122 si nota che la falda acquifera si colloca ad una profondità media di -3,00 mt dal piano di campagna. Il combinato delle informazioni derivanti dalla citata figura 3 di VIA e quelle di falda in SIA descrivono una soletta di fondazione troppo esigua per collocarsi al

riparo di possibili commistioni e compenetrazioni dei due mondi, in virtù anche del carico gravitazionale del materiale stoccato.

e) Il deposito temporaneo rifiuti

A pagina 119 del SIA si afferma che "un nuovo deposito temporaneo rifiuti sarà realizzato nell'area sottostante l'area di scarico del CSS". Tale affermazione viene sostenuta nel capitolo che riguarda le modalità di stoccaggio dei residui di combustione, pertanto si suppone che serva per stoccare tali rifiuti solidi, non per lo stoccaggio del percolato generato all'interno della vasca di scarico. Tale informazione non riesce a trovare riscontro nella planimetria generale di impianto allegata alla VIA, nel senso che non si trova traccia di una sua collocazione progettuale. Dal momento che, come già accennato a pagina 122 la falda acquifera si trova ad una quota di -3mt dal piano di campagna, e trattandosi di deposito sotterraneo della cubatura di 2000 mc, si richiede una corretta valutazione delle soglie verticali ed una conseguente definizione planimetrica, con relativa illustrazione in sezione.

Anche per le carenze e gli aspetti richiamati in questo punto il progetto presentato da Edipower deve essere rigettato.

6) In merito agli aspetti sanitari e ambientali: emissioni di diossine, PCB e altri inquinanti

Dal punto di vista strettamente sanitario, una corretta gestione del ciclo dei rifiuti (secondo quanto sancito dalla direttiva 2008/98/CE) non dovrebbe assolutamente prevedere il loro incenerimento. Che si tratti di inceneritori classici o di centrali termoelettriche, tale pratica è dannosa per l'ambiente e per la popolazione, come documentato da innumerevoli testimonianze scientifiche (si allega uno degli studi più diffusi in merito alle emissioni nocive derivanti dall'utilizzo del CSS). Errata poi è l'aspettativa secondo la quale la realizzazione dell'impianto di valorizzazione energetica del CSS-Combustibile - in parziale sostituzione dei combustibili fossili finora utilizzati - diminuirà le emissioni di inquinanti della Centrale esistente di San Filippo del Mela.

Si deve tener conto, infatti, che l'impatto complessivamente negativo sull'ambiente deriva dai composti generati dalla combustione del CSS-Combustibile (diossine¹⁹, furani, PCB), che sono normalmente assenti nelle emissioni da combustibili fossili, con relativa immissione in atmosfera

di composti tossici classificati in Classe 1 e 2, di composti pericolosi per la cumulabilità, con accertate proprietà cancerogene e mutagene (allegato 1 - parte V al d.lgs n. 152/2006 e s.m.i.).

Questo tipo di composti tossici emessi in atmosfera con il particolato ultrasottile (PM 2,5 > 0,1) non sono sufficientemente intercettati dai sistemi di filtrazione e abbattimento, essendo i sistemi disponibili del tutto inadeguati a trattenere le polveri sottili e ultrasottili generate dalla combustione del CSS.

Inoltre, si stima la presenza nel CSS-Combustibile di quantità pericolose di metalli pesanti classificati nel gruppo 1 (carcinomi umani certi) della International Agency for research on Cancer (IARC): arsenico (5 mg/Kg), cadmio (4 mg/Kg), cromo (100 mg/Kg), nichel (30 mg/Kg), oltre alla possibilità che esso contenga mercurio sino a 0,06 mg/MJ.

Tutto quanto sopra induce a postulare come assolutamente necessario adottare criteri di estrema prudenza e di responsabilità in ogni scelta che possa incidere sullo stato attuale e aggravare gli effetti inquinanti.

La nostra opposizione al progetto del proponente Edipower trova giustificazione nella prioritaria esigenza di tutelare diritti inviolabili della persona umana, meritevoli di particolare cautela secondo la normativa nazionale e comunitaria.

Si citano:

- l'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che impone un *«livello elevato di protezione della salute»*;
- l'art. 191, comma 2, del Trattato di funzionamento dell'Unione europea che prevede il **principio di precauzione** come fondamento della politica ambientale comunitaria;

¹⁹Le diossine sono tra i più potenti veleni noti in farmacologia e la loro pericolosità è dovuta alla non biodegradabilità (persistenza) e, dunque, a fenomeni di accumulo nel suolo, nella catena alimentare e negli organismi viventi nei quali, se esposti per lungo tempo, possono prodursi tumori maligni (principalmente linfomi e sarcomi), difetti di sviluppo del feto e varie alterazioni ormonali e metaboliche. L'affermazione che le alte temperature diminuiscano o addirittura eliminino le emissioni di diossine è invalidata da evidenze che mostrano come, sebbene le molecole di diossina abbiano un punto di rottura del loro legame a temperature superiori a 850° C. durante le fasi di raffreddamento esse si riaggregano e si riformano

- il d.lgs. n. 152/2006 che ha espressamente vietato l'immissione nell'atmosfera di «qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa (...) che possa causare inquinamento atmosferico», costituendo un pericolo per la salute umana;
- il d.lgs. 155/2010, (attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) che individua, tra le principali cause responsabili di emissioni in atmosfera, i rifiuti utilizzati come combustibile.²⁰
- L'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE "Protezione della salute umana e dell'ambiente": «Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori od odori e
 - c) senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.»

La combustione del CSS determinerebbe ulteriori effetti di inquinamento atmosferico, insostenibili per le popolazioni ivi residenti e per il territorio, non essendo garantita la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come modificato da ultimo dal d.lgs. 4 aprile 2014, n. 46, in attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Si ricorda che lo Stato italiano ha già subito numerose condanne per ripetute e continue infrazioni della normativa in materia (cfr., *ex multis*, Corte di Giustizia, sez. I, 19 dicembre 2012, causa C-68/11; *id.*, sez. VIII, 22 dicembre 2008, causa C-283/07)²¹.

²⁰ Cfr. nell'Appendice IV (artt. 9, comma 1, 13, comma 1, e 22, commi 4 e 7) - Piani di qualità dell'aria e scenari, parte II, dedicata all'individuazione degli elementi di cui all'art. 22, comma 4 (ove si legge «Gli scenari energetici e dei livelli delle attività produttive si riferiscono alle principali attività produttive responsabili di emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, ai più importanti fattori che determinano la crescita economica dei principali settori, come l'energia, l'industria, i trasporti, il riscaldamento civile, l'agricoltura, e che determinano i consumi energetici e le emissioni in atmosfera»), il paragrafo 1, rubricato «Principali attività produttive responsabili di emissioni in atmosfera - Sorgenti di emissione fisse», con specifico riferimento ai sottoparagrafi 1.3.3- Altri processi industriali e 1.3.5-Immagazzinamento e movimentazione di materia prima].

²¹ L'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia europea (causa C-283/07) per aver assimilato il CDR-Q (combustibile da rifiuti di qualità elevata) a materie prime come i combustibili fossili. La Corte ha ribadito che «il CDR-Q, anche se corrisponde alle norme tecniche UNI 9903-1, non possiede le stesse proprietà e caratteristiche dei combustibili primari. Come ammette la stessa Repubblica italiana, esso può sostituire solo in parte il carbone e il coke di petrolio. Peraltro, le misure di controllo e di precauzione relative al trasporto e alla ricezione del CDR-Q negli impianti di combustione, nonché le modalità della sua combustione previste

Anche per tali ragioni va rigettata la richiesta avanzata da Edipower.

Considerazioni conclusive

Per le motivazioni descritte in tutte le osservazioni e facendo riferimento in estrema sintesi:

- a) all'eccezionale cautela che deve guidare tutte le scelte che incidono su **diritti inviolabili, tutelati dalla Costituzione e dalla normativa di livello europeo;**
- b) **alla vigente normativa in tema di Piani Paesaggistici finalizzati alla tutela del Territorio** ed in particolare verso la riconversione del territorio della Valle del Mela verso la sua naturale vocazione di valorizzazione dei beni paesaggistici, archeologici e architettonici, punti di forza di una vera e nuova crescita delle comunità anche sotto il profilo occupazionale;
- c) **ai principi fondamentali della precauzione e del livello elevato di protezione della salute**, di cui agli artt. 117, comma 1, della Costituzione, 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 191, comma 2, del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (TFUE), cui fa espresso rinvio anche il d.lgs. n. 152/2006, concernente «Norme in materia ambientale», all'art. 3-ter (Principio dell'azione ambientale, articolo inserito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), secondo cui: «1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale»;
- d) alla richiamata normativa nazionale e comunitaria, tra cui il d.lgs. n. 152/2006, il d.lgs. n. 155/2010, la **direttiva 2008/50/CE** relativa alla qualità dell'aria ambiente e per

- e) un'aria più pulita in Europa e la **direttiva 2010/75/UE** concernente le emissioni industriali;
- f) alla **corretta gestione del ciclo dei rifiuti**, che non dovrebbe assolutamente prevedere il loro incenerimento, sicuramente dannoso per l'ambiente e per la popolazione, come documentato da innumerevoli testimonianze scientifiche, ma che dovrebbe, invece, procedere secondo le recenti raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione europea. Con esse si mira a razionalizzare la normativa in materia di rifiuti tenendo conto della loro gerarchia e della necessità di ridurre quelli residui fino a raggiungere l'obiettivo rifiuti zero, mediante la presentazione, entro il 2014, di proposte per introdurre gradualmente il divieto generale dello smaltimento in discarica a livello europeo e l'abolizione progressiva, entro la fine del corrente decennio, dell'incenerimento dei rifiuti riciclabili e compostabili;

Per quanto sopra, l'Associazione I Cittadini Villafranca Tirrena

CHIEDE

che il presente documento venga acquisito nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale attivata presso il Ministero dell'Ambiente nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale e quale partecipazione ai processi decisionali su tematiche ambientali ai fini del rispetto della Convenzione di Aarhus, delle Direttive Comunitarie richiamate nonché della normativa nazionale;

ESPRIME

assoluta contrarietà al progetto in esame e chiede che il progetto venga respinto per tutte le motivazioni di cui in premessa al fine di garantire la tutela ambientale e sanitaria dei residenti e nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione;

esprime forte preoccupazione per le perenni condizioni di forte inquinamento alle quali tutta la popolazione residente nei pressi dell'esistente impianto Edipower è sottoposta, considerata la presenza di impianti con impatto sanitario ben documentato dalla letteratura scientifica nazionale e internazionale nel raggio di diversi Km. Tale situazione imporrebbe l'astensione da misure potenzialmente in grado di peggiorare ulteriormente la qualità dell'ambiente e il

livello di rischio sanitario dei residenti e pone l'indicazione alla verifica dello stato di salute della stessa popolazione, ancora in larga parte inesplorato.

Le presenti osservazioni sono state redatte in collaborazione con l'Associazione Antimafie Rita Atria con sede in Milazzo

Villafranca Tirrena, lì 20 novembre 2015

Il Presidente

Avv Antonino La Rosa